DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1993

concernente la definizione di una modifica dell'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli [3],

considerando che, con decisione 89/638/CEE [4], la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

considerando che, con decisione 92/84/CEE [5], la Commissione ha approvato l'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

considerando che, con decisione 93/189/CEE [6], la Commissione ha approvato il supplemento dell'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti silvicoli in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);

considerando che la Commissione con decisione C(90) 2989/5 del 20 dicembre 1990 ha adottato il programma operativo plurifondo relativo alla Regione Abruzzo ed il suo piano finanziario per il periodo 1990-1993;

considerando che la Commissione ed il governo italiano hanno esaminato con le autorità regionali interessate lo stato di attuazione di tale programma operativo plurifondo Abruzzo, prevedendo di effettuare una riduzione di 5,486 milioni di ECU delle risorse FEAOG attribuite al programma;

considerando che la Commissione con decisione C(93) 1870/2 del 9 luglio 1993 ha modificato la decisione della Commissione C(90) 2989/5 del 20 dicembre 1990 riducendo di 5,486 milioni di ECU le risorse comunitarie FEAOG attribuite al programma operativo plurifondo Abruzzo;

considerando che il governo italiano ha presentato alla Commissione, il 4 agosto 1993, una domanda di ripartizione settoriale in favore del regolamento (CEE) n. 866/90 di tali disponibilità finanziarie supplementari;

considerando che la domanda delle autorità italiane esige una revisione della ripartizione dei fondi finanziari previsti a titolo del concorso comunitario;

considerando che la presente modifica dal quadro comunitario di sostegno è stata definita di concerto con lo Stato membro interessato, nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [7];

considerando che tutte le misure che sostituiscono il presente quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, inerente i criteri di scelta da adottare per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali [8];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento del quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
[4] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 35.
[5] GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 50.
[6] GU n. L 82 del 3. 4. 1993, pag. 21.
[7] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[8] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (1), per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, la presente decisione viene inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno, risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione;

considerando che le azioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 è modificato come segue:

L'articolo 2, primo comma, paragrafo b) e secondo comma delle decisioni 92/84/CEE e 93/189/CEE è sostituito dal seguente:

« b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1991, indicizzati fino al 1993, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 125 742 480 ECU per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi di bilancio della Comunità, ripartite come segue:

	(in ECU)
1. Carne	5 337 110
2. Latte e prodotti lattiero-caseari	4 808 952
3. Altri animali: prodotti dell'apicoltura	695 362
4. Cereali: frumento duro	2 382 655
5. Oleaginose: olio di oliva	266 698
6. Proteaginose	0
7. Vini	6 088 458
8. Ortofrutta	32 359 546
9. Fiori e piante	1 332 197
10. Sementi	472 000
11. Altri vegetali: piante officinali	1 534 396
12. Altri vegetali: funghi coltivati	742 866
13. Mercati polivalenti e distribuzione	1 469 000
14. Alimenti zootecnici	0
Subtotale	57 489 240
15. Prodotti silvicoli	5 382 000
Totale	62 871 240

Il relativo fabbisogno nazionale di finanziamento, pari approssimativamente a 31 435 620 ECU per il settore pubblico ed a 31 435 620 per quello privato, potrà essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e/o da altri strumenti di prestito. »

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della seguente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.